



Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 26 DEL 30/05/2022

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **TRENTA** del mese di **MAGGIO** alle ore **18.42** in sessione **Straordinaria**, in videoconferenza, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Present i	Assenti			Present i	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	X		7	FONTANA NENNI PIERPAOLO	X	
2	BIAGINI ALESSIO		X	8	GALGANI MATTEO		X
3	CAVICCHIOLI SUELY	X		9	GROTTI FRANCESCA	X	
4	CORSI LEONARDO	X		10	PETTORALI EMMA	X	
5	COSTANTINI SILVIA		X	11	SOCCI FILIPPO	X	
6	FINESCHI ALICE		X			7	4

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. GIULIO NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, gli Assessori **CORSI SIMONE** e **CHECHI FRANCESCO**.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno:

“Insieme al PEF per l'anno 2022, oggi approviamo le tariffe TARI relative sempre all'anno 2022. Con la Giunta Comunale stiamo predisponendo, come per lo scorso anno, la definizione di un contributo compensativo da riconoscere sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche.

La quantificazione dell'importo del fondo agevolazioni è circa 80mila euro.

Stabiliti i criteri e formalizzata la deliberazione, il Consiglio Comunale dovrà approvare specifica variazione di bilancio per lo stanziamento della somma.

La distribuzione delle agevolazioni permetterà di attenuare gli aumenti di luce e gas per le famiglie e per le attività produttive del territorio.

Le agevolazioni tariffarie saranno concesse sotto forma di contributo dell'avvenuto pagamento di entrambe le rate TARI, in quanto la legge non permette una riduzione alla quota della tariffa.

Questo intervento riporterà l'importo pagato al di sotto di quello del 2019.

Non vogliamo che il maggior costo di un operato di cui noi non siamo contenti, gravi né sulle aziende né sulle famiglie.”

Il Sindaco passa quindi la parola al Vicesindaco Simone Corsi:

“Noi non possiamo ridurre, in favore del contribuente, quanto ci viene imposto di pagare. Questo è quindi un escamotage per ridurre l'importo delle bollette relative alla TARI.

Anche se l'aumento, in percentuale, potrebbe sembrare poco elevato, potrebbe comunque diventare insostenibile per un'attività produttiva, che già ha costi elevati.

L'Amministrazione è presente ed è dalla loro parte.

Sentiamo tante critiche ingiustificate contro il Comune, talvolta anche per pratiche che non sono di competenza del Comune, e noi vogliamo dimostrare che lavoriamo per la comunità e non contro di essa.”

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Francesco Chechi:

“La scelta in merito alle tariffe è una scelta politica, e noi ci siamo sempre impegnati per far sì che le tariffe fossero adeguate al servizio offerto. Sono state messe in atto delle strategie proprio per mantenere basse queste tariffe e continueremo a lavorarci.”

Non essendovi altri interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “*chi inquina paga*”;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti (MTR), con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF ARERA ha avviato il procedimento per la definizione

del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, tuttavia, mentre sono destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo (applicata da parte del Comune di Chiusdino), che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021, sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Considerato inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D. Lgs. 152/2006, stabilendo che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;*

Visto l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, il quale, nel rinviare al 30 giugno il termine per l'approvazione da parte dei Comuni del PEF, delle tariffe e del regolamento TARI 2021, ha previsto altresì che *« [...] la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;*

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, entrerà in vigore la nuova disciplina che determinerà la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile

2021 n. 37259 e dall'ANCI-IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, con riferimento all'individuazione delle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole tassabili a decorrere dal 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

Considerato che, pur a fronte di tali modifiche delle modalità applicative della TARI, le domande presentate al Comune entro il 31 maggio 2021 per ottenere dal 2022 l'esenzione dalla parte variabile della TARI, ai sensi del D. Lgs. 116/2020, non si sono registrate domande pertanto non si hanno riflessi sul gettito TARI per l'anno 2022, nonché sulle relative tariffe, la cui variazione rimane pertanto dettata da sole ragioni di discrezionalità politico-amministrativa;

Visto il PEF trasmesso in data 18.05.2022 dal Gestore del Servizio, che prevede costi in aumento rispetto a quelli del PEF 2021, ed approvato nella odierna seduta con deliberazione n. 25;

Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e l'Ufficio Finanziario hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2022, di cui si allega alla presente deliberazione il prospetto riassuntivo, per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Comune di Chiusdino si riserva comunque – nell'ipotesi in cui il Legislatore dovesse differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 – un possibile aggiornamento delle stesse tariffe entro il termine ultimo di approvazione fissato a livello nazionale, così da garantire efficacia dal 1° gennaio 2022 alle tariffe che potrebbero essere introdotte in modifica di quelle approvate con la presente deliberazione;

Evidenziato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ma non anche le relative scadenze, la cui determinazione può essere rimessa alla Giunta Comunale, con atto extra-regolamentare, eventualmente modificabile senza dovere di rettifica da parte dell'organo consiliare;

Ritenuto tuttavia opportuno, con la presente delibera, approvare contestualmente le tariffe della TARI 2022, nonché fissare le relative scadenze di pagamento per l'anno 2022;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi in due rate consecutive o in rata unica, alle seguenti scadenze:

- prima rata o rata unica 31 luglio 2022;

- seconda rata 30 novembre 2022;

Visto il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/05/2022 n. 23;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di prendere atto** del PEF 2022, trasmesso in data 18.05.2022 dal Gestore del Servizio, ed approvato dell'odierna seduta con deliberazione n. 25, che prevede una variazione in aumento del 4,15% con un costo complessivo di € 476.321,00 (escluso tributo provinciale) rispetto ad € 457.341,00 (escluso tributo provinciale) del PEF 2021, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2022;

- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2022, come di seguito indicate nell'allegato A alla presente delibera, con efficacia dal 1° gennaio 2022;

- **di dare atto** inoltre che l'onere derivante dall'applicazione degli artt. 14, 16 e 18 previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo TARI, quantificabile in € 21.200,00= è finanziato con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

- **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi in due rate consecutive o in rata unica, alle seguenti scadenze:

a) prima rata o rata unica 31 luglio 2022;

b) seconda rata 30 novembre 2022;

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Dr.ssa
LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal _____ 05/07/2022 _____ al _____ 20/07/2022 _____ Num. Rep.
__349__

Chiusdino, _____ 05/07/2022 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. GIULIO NARDI

ATTESTAZIONE DELIBERA

La presente deliberazione è esecutiva dal _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, _____ 05/07/2022 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. GIULIO NARDI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, _____ 04/07/2022 _____

Fto. IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI